



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 16/01/2017

Oggetto: Esecuzione di T.S.O. in regime di ricovero ospedaliero.

IL SINDACO

VISTA la proposta a firma del Dott. Luigi RUBINO datata 16 gennaio 2017 (prot. n. 19/2017) di sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio, in condizione di ricovero ospedaliero il Sig. Alaimo Rinaldo, nato a Assoro (EN) il 15/04/1970 ed ivi residente in Via San Biagio n. 10, in quanto affetto da "Mania Delirante";

VISTO che dalla suddetta proposta risulta che:

- a) si è in presenza di persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
- b) gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;
- c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;

VISTA la convalida, della succitata proposta, effettuata in data 16 gennaio 2017, a firma del Dr. Lucia LAISA, medico della struttura sanitaria pubblica ASP n. 4 Enna;

RITENUTO di non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della Legge Regionale n. 10/1991 attese le esigenze di celerità del procedimento;

VISTI gli artt. 33,34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la Legge 13 maggio 1978, n. 180,

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno 20 luglio 2001, n. 3;

CONSIDERATO che l'art. 33 della L.833/78 attribuisce al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la competenza ad adottare il presente provvedimento.

Per quanto sopra esposto,

ORDINA

L'immediato ricovero, in regime di T.S.O., del Sig. Alaimo Rinaldo, sopra meglio generalizzato, presso l'Ospedale di Taormina. Il trattamento di che trattasi deve essere effettuato nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili garantiti dalla Costituzione e dall'art. 33 L.833/78, nonché del procedimento previsto dall'art. 34 L.833/78.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, ove necessario, forniranno al personale della struttura sanitaria l'assistenza eventualmente necessaria per l'esecuzione della presente Ordinanza, disponendo di avvalersi, per il trasporto del paziente, di apposita ambulanza da reperire presso i più vicini Centri autorizzati a tale servizio.

La presente Ordinanza, ai sensi del comma 1 dell'art. 35 Legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata di copia della proposta e della convalida, richiamate in premessa, dovrà essere immediatamente notificata al Giudice tutelare presso il Tribunale di Enna.

Chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del presente provvedimento.

Contro il presente atto la persona soggetta al trattamento e chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio.

Assoro li «61»

IL SINDACO

BERTINI GIUSEPPE